

AIL – AMICI DI BEPPE GRILLO – ASSOCIAZIONE SINISTRA CRITICA  
 CENTRO GIOVANILE UNIVERSITARIO JONICO – CIRCOLO CULTURALE CORIFEO  
 COMITATO DI QUARTIERE CITTÀ VECCHIA – COMITATO PER TARANTO  
 COMITATO VIGILIAMO PER LA DISCARICA – CONFEDERAZIONE COBAS – FGCI  
 GIOVANI COMUNISTI - GIUSTA TARANTO – IL CORMORANO – ITALIA NOSTRA LEGAMBIENTE -  
 LIBERA – LIPU - MOVIMENTO AZIONE CITTADINA  
 OSSERVATORIO DELLA LEGALITÀ - PEACELINK - RETE JONICA PER L'AMBIENTE TARANTOVIVA –  
 UIL – WWF - E SINGOLI CITTADINI

## OSSERVAZIONI SU

Domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale di

Ilva SpA per lo stabilimento di Taranto

### Indice

I) INADEMPIENZE PROCEDURALI	pag. 02
II) LACUNE E RITARDI LEGISLATIVI	pag. 05
III) PRELIMINARI DELLA DOMANDA DI AIA	pag. 15
• Rapporto Tecnico Finale (GRT)	pag. 15
• Rapporto degli Ispettori sulla sicurezza in stabilimento	pag. 17
IV) CRITICITA' E OMISSIONI NELLA DOCUMENTAZIONE	pag. 20
• Sintesi non tecnica	pag. 20
• Scheda A	pag. 21
• Allegati scheda A	pag. 23
• Scheda B	pag. 34
• Allegati scheda B	pag. 34
• Scheda C	pag. 39
• Allegati scheda C	pag. 41
• Scheda D	pag. 54
• Allegati scheda D	pag. 55
• Scheda E	pag. 60
• Allegati scheda E	pag. 61
V) CONSIDERAZIONI FINALI	pag. 68

Taranto, settembre 2007

Organizzazioni territoriali di

AIL - AMICI DI BEPPE GRILLO - COMITATO PER TARANTO  
COMITATO VIGILIAMO PER LA DISCARICA – FGCI – GREENPEACE  
IL CORMORANO - ITALIA NOSTRA – LEGAMBIENTE – LIBERA – LIPU  
OSSERVATORIO DELLA LEGALITÀ - PEACELINK – TARANTOVIVA – UIL - WWF

## OSSERVAZIONI SU

Domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale di

Ilva SpA per lo stabilimento di Taranto

### I) INADEMPIENZE PROCEDURALI.

1. L'annuncio pubblico dell'avvio della procedura è apparso sul *Sole 24 Ore* del 12 luglio 2007, quotidiano notoriamente letto prevalentemente da "addetti ai lavori" in specifici ambiti professionali e imprenditoriali (a Taranto tale quotidiano non è reperibile neanche nella Emeroteca della Biblioteca Comunale). L'annuncio, privo di logo e intestazione, sembra fatto apposta per essere visto da pochi ..... intimi.

Riteniamo legittimo, in omaggio allo spirito e alla lettera della Convenzione di Aarhus, che al Gestore venga imposto di pubblicare questo tipo di annuncio anche su 2 dei quotidiani locali di maggiore diffusione nel luogo interessato alla AIA.

2. La Direzione Generale Salvaguardia Ambientale di Minambiente ha ricevuto la domanda e relativa documentazione di Ilva SpA con prot. n. DSA – 2007 – 0006130 del 1.3.2007. Di conseguenza, secondo le norme, DSA avrebbe dovuto comunicare al Gestore l' "avvenuto avvio della procedura" entro trenta giorni dal ricevimento della domanda. La comunicazione di DSA, invece, è stata effettuata il 26 giugno 2007.

Il Gestore era legittimato ad aspettare il 28 febbraio 2007, ultimo giorno utile per inviare la domanda, nonostante che tale termine fosse noto da tempo in quanto fissato, in maniera immodificabile, nel lontano 1996 dalla 65/96/CE (IPPC) per tutti gli Stati della Comunità Europea. Il D. Lgs. 372/1999 di allineamento alla IPPC è del 1999; esso è stato sostituito e integrato, senza modifiche nei contenuti sostanziali e nelle scadenze temporali, dal D. Lgs. 59/2005.

Gestore Ilva e DSA sapevano che la legge impone che gli impianti siano in possesso dell'AIA entro il 30 ottobre 2007: Ilva ha mandato la domanda di AIA solo 8 mesi



prima che scadesse il termine per essere in possesso dell'AIA e DSA, degli 8 mesi potenzialmente a disposizione per l'intera procedura, ben 4 mesi li ha spesi solo per comunicare l'avvio della procedura. Queste constatazioni giustificano qualunque sospetto su "aggiustamenti vari" e "strategia della dilazione", specie se si considerano le altre inadempienze trattate più avanti.

Si chiede di conoscere ragioni e responsabili del fatto che l'avvio ufficiale della procedura AIA per Ilva Taranto è avvenuto con quasi tre mesi di ritardo rispetto all'obbligo di legge.

3. A proposito di fatti "incomprensibili", il 14 settembre, mentre cercavamo eventuali aggiornamenti sul sito DSA/aia di Minambiente, abbiamo constatato che nella cartella "Altro" della documentazione AIA di Ilva Taranto non c'è più il documento DR013\_02. E' il "Rapporto conclusivo dell'attività ispettiva" (ai sensi del D.M. 5 novembre 1997) datato 30 maggio 2006, che ai primi di agosto 2007 avevamo scaricato dal sito. Nel successivo Cap. III, punto 2 citiamo e commentiamo quel documento, che è difficile ignorare in sede di AIA, anche se ora è misteriosamente scomparso dal sito.
4. Il D.M. 7.2.2007, art. 2, comma 3, stabilisce che *"copia della doc. completa, è trasmessa o resa accessibile per via telematica da MATT, contestualmente alla comunicazione dell'avvio del procedimento, agli Enti interessati di cui all'art. 5, commi 10 e 11 del D. Lgs. 59/2005"*. Chiediamo a DSA di volerci far sapere se ha ottemperato a codesta disposizione, in quanto al Comune di Taranto ci è stato detto di non avere ricevuto nulla.
5. Sul sito DSA/aia, nell'elenco degli "Avvisi pubblici di avvio del procedimento di rilascio di AIA", non c'è nulla che riguardi Taranto e solo curiosando tra le domande AIA di tutta l'Italia si riesce a sapere qualcosa, ad esempio che per Taranto ci sono le domande di Ilva, ENI ed Edison, ma non si riesce a trovare quella di Cementir, che anch'essa dà molte "preoccupazioni ambientali".
6. Sono irreperibili le istruzioni su come scaricare la documentazione dall'apposito sito DSA/aia di Minambiente, il cui menù non è intuitivo. Inoltre la documentazione può essere consultata solo da chi possiede Internet Explorer e non anche da chi possiede il più sicuro Mozilla Firefox. In tal modo, non si rispetta il "principio di accessibilità".

Si è tentato più volte, senza successo, di colloquiare con [aia@pec.minambiente.it](mailto:aia@pec.minambiente.it) che non ha risposto neanche alla richiesta di informazioni sulla procedura per ottenere la “e – mail certificata”.

Nelle more del miglioramento e completamento del sito DSA/aia, sarebbe opportuno disporre che [aia@pec.minambiente.it](mailto:aia@pec.minambiente.it) risponda alle richieste di informazioni da parte di “pubblico” anche se privo di “e – mail certificata”; in altre parole bisognerebbe fare in modo che almeno la struttura di Minambiente sia totalmente in linea con “Aahrus” e con gli obblighi verso il “pubblico”.

E' indispensabile che il Ministero intervenga con la massima urgenza per rimediare alle inadempienze procedurali illustrate.



## II) LACUNE E RITARDI LEGISLATIVI

1. Sussistono incongruità sui limiti per l'emissione della diossina dagli impianti siderurgici tra normativa nazionale e normativa europea, nonostante sia chiarita da tempo la prevalenza della normativa europea su quella nazionale.

Per la siderurgia italiana, i valori limite per le emissioni sono fissati dall'art. 271 del D. Lgs. 152/2006 e relativo Allegato I alla Parte V. Diossine e furani fanno parte della tabella A2 classe I ed hanno i seguenti valori

	Soglia di rilevanza (espressa come flusso di massa)	Valore di emissione (espresso come concentrazione)
Classe I	0,02 g/h	0,01 mg/Nm <sup>3</sup>

In "IPPC – Guidance. Note for the Coke, Iron and Steel Sector", anno 2004, i valori di riferimento in Europa per diossine e furani sono:

### *Sinter Plant Main Stack*

<i>Mass release benchmark</i>	<i>1 - 10 mg I-TEQ/ton sinter</i>
<i>Concentration benchmark</i>	<i>0.1 - 0.5 ng I-TEQ / m<sup>3</sup> (spot determination)</i>

Omogeneizzate le unità di misura, i limiti nazionali delle emissioni di diossina sono enormemente più elevati dei valori di riferimento europei.

Sottolineiamo che i valori limite di emissione fanno riferimento all'applicazione delle MTD, senza l'obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, ma questa elasticità di scelta trova il suo limite nell'obbligatorietà di utilizzo di tecniche efficaci per la riduzione di un grave impatto ambientale. E' questo un passaggio molto importante per cui si ritiene opportuno riportare integralmente il corrispondente art. 8 del D. Lgs. 59/2005:

*“Se, a seguito di una valutazione dell'autorità competente, che tenga conto di tutte le emissioni coinvolte, risulta necessario applicare ad impianti, localizzati in una determinata area, misure più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili, al fine di assicurare in tale area il rispetto delle norme di qualità ambientale, l'autorità competente può prescrivere nelle autorizzazioni integrate ambientali misure supplementari particolari più rigorose, fatte salve le altre misure che possono essere adottate per rispettare le norme di qualità ambientale.”*




In sintesi, pur non fissando norme giuridicamente vincolanti, i "BRef" - documenti di riferimento sulle MTD - intendono informare l'industria e l'opinione pubblica sui livelli di emissioni che possono essere conseguiti utilizzando determinate tecniche. Per ogni caso specifico, i valori limite opportuni dovranno essere determinati tenendo conto degli obiettivi fissati dalla Direttiva IPPC e dalla corrispondente norma nazionale oltre che delle considerazioni a livello locale.

In più, nella stessa legislazione nazionale, il limite di emissione di diossina per gli inceneritori è enormemente più basso di quello per gli impianti siderurgici, come se la diossina fosse più o meno dannosa per gli uomini a seconda di chi la produce.

Riteniamo indispensabile che il Ministero promuova immediatamente ed ottenga la doverosa correzione legislativa che adegui il limite di emissione di diossina per gli impianti siderurgici italiani a quelli vigenti in Europa.

In conclusione, ribadiamo che l'Autorizzazione Integrata Ambientale all'Ilva non venga rilasciata senza che si adottino i limiti europei previsti per la diossina. In particolare si richiede che anche per lo stabilimento Ilva di Taranto valga il limite di 0.4 nanogrammi per metro cubo normalizzato di emissione dall'impianto di agglomerazione (valore espresso in tossicità equivalente), come è già in Friuli Venezia Giulia. A questo punto scatta la considerazione sul fondamento scientifico per la determinazione del valore limite di emissione da non superare per salvaguardare la vita umana e l'ambiente. Tale questione va considerata come un elemento contestuale, essendo ancora una volta la "società civile" e le Istituzioni sanitarie nazionali e sovranazionali i soggetti dalle cui relazioni dialettiche il contesto normativo viene generato. Alle Autorità sanitarie europee e nazionali spetta il compito di validare o modificare i limiti con elementi scientifico-sanitari.

Nelle more degli ormai indifferibili adeguamenti legislativi nazionali, la DSA di Minambiente, per obbligo morale nei confronti della comunità tarantina e dei lavoratori della stessa Ilva che subiscono emissioni di diossina dall'impianto di agglomerazione di Ilva in quantità molto più elevata rispetto ai limiti imposti in Friuli Venezia Giulia, deve rimediare a tali assurdità utilizzando il potere conferito dall'art. 8 del D. Lgs. 59/2005 alla "autorità competente" al rilascio dell'AIA per l'Ilva di Taranto. Chiediamo, quindi, che nell'Autorizzazione Integrata Ambientale all'ILVA siano fissati, per la diossina, limiti analoghi a quelli "europei/friulani" per cui, anche



per le emissioni dall'impianto di agglomerazione dello stabilimento ILVA di Taranto, varrà il limite di 0.4 nanogrammi per metro cubo normalizzato (valore espresso in tossicità equivalente).

2. La questione "diossina" a Taranto presenta altri aspetti rilevanti nell'ottica ambientale.

a. Limiti per le emissioni di diossina

Nelle rilevazioni dell'ARPA Puglia di giugno 2007, è stato riscontrato un valore medio di diossine (PCDD + PCDF) di 11,1 ng/m<sup>3</sup> espresso in tossicità equivalente che supera di ben 27 volte il limite di 0.4 ng/m<sup>3</sup> adottato dalla Regione Friuli Venezia Giulia. Tutto questo, con rilievi effettuati in giorni e fasce orarie in cui fotografie e filmati amatoriali, diffusi pubblicamente, hanno evidenziato un momentaneo mutamento della "fumosità" della ciminiera dell'agglomerato, alta 210 metri e visibile da chiunque.

Si sottolinea ancora una volta l'anomalia della legislazione nazionale che prevede limiti scandalosamente alti per la diossina, assolutamente non in linea con la normativa europea; applicando tali limiti le emissioni dell'impianto di agglomerazione dell'ILVA di Taranto rientrerebbero "nella norma" e - posto 100 il limite massimo previsto dal Codice dell'Ambiente - raggiungerebbero solo il 2,7% del limite.

Di fronte a simili assurdità si rende assolutamente necessaria una revisione dei limiti nazionali per la diossina adeguandoli alle normative europee. Inoltre tale revisione della legislazione non esclude che i limiti europei recepiti dalla Regione Friuli Venezia Giulia vengano adottati a partire dall'Autorizzazione Integrata Ambientale e siano recepiti dalla Regione Puglia così come esperti di diritto hanno già indicato come possibile e come, comunque, rientrerebbe nei poteri dell'Autorità competente al rilascio dell'AIA, come abbiamo già specificato in altro punto delle osservazioni.

b. Cautele per i lavoratori

Nella documentazione Ilva/AIA si riscontra, con specifico riferimento alle diossine, una grave carenza in relazione alla salute dei lavoratori. Nella documentazione prodotta dall'Ilva nulla si dice su come intendano prevenire (all'interno del perimetro dell'intero stabilimento) il contatto degli operai con materiali contaminati nei vari impianti a rischio come quelli dell'agglomerazione e



della zincatura (polveri, residui, lo stesso suolo che calpestano). Particolare apprensione deriva dalla constatazione che nella chilometrica documentazione, nulla viene detto a proposito delle polveri raccolte negli elettrofiltri, sicuramente inquinate di diossina e pertanto da trattare come residui di manutenzione pericolosi.

c. Monitoraggio della diossina

Le diossine sono presenti nella tabella A2, classe I dell'allegato I alla Parte V degli allegati al D. Lgs. 152/2006.

Data la rilevanza del fenomeno diossina dell'impianto di agglomerazione, è necessario un monitoraggio in continuo 24 ore su 24, ad opera di ARPA Puglia o APAT. Tale monitoraggio dovrebbe avvenire sotto la responsabilità e ad opera di enti ed esperti assolutamente indipendenti dall'Ilva stessa; il monitoraggio dovrebbe essere svolto anche su microinquinanti come PCB, IPA, metalli in special modo il mercurio. In conclusione occorrono misure indipendenti delle emissioni dal camino E312 di AGL2.

I controlli effettuati da Arpa Puglia nel giugno 2007 nell'arco di una sola settimana, hanno messo in luce grande variabilità dei dati, comunque molto significativi.

E' necessario attrezzarsi per il **MONITORAGGIO IN CONTINUO** (campionamento 24h/24h e 7g/7g con analisi di laboratorio mensili). L'assoluta pericolosità delle diossine richiede che nell'AIA sia prescritto anche il monitoraggio in continuo, per tutto il tempo in cui l'impianto è in marcia, 24 ore su 24, ad opera di ARPA Puglia o APAT, con istituti ed esperti assolutamente indipendenti dall'Ilva stessa. Sappiamo che la tecnologia di oggi consente prelevamenti giornalieri ed analisi che verificano la presenza di diossine e di altri microinquinanti altrettanto pericolosi per la salute umana.

Richiediamo quindi che l'autorità competente stabilisca specifiche prescrizioni vincolanti per l'AIA.

Ci conforta la "Relazione tecnica preliminare" sul monitoraggio dei fumi dell'impianto di agglomerazione di Ilva Taranto, pubblicata sul sito di ARPA Puglia il 17 settembre: sottoscriviamo in pieno le "raccomandazioni e proposte" finali sulla diossina anche perché la maggior parte di esse ricalcano quanto noi



stiamo segnalando, scrivendo e chiedendo da mesi e che abbiamo ripetuto in questi documenti. Chiediamo che il Ministero accolga le "raccomandazioni e proposte" di ARPA Puglia e le trasformi subito in atti normativi e in "prescrizioni" per l'Ilva di Taranto, in anticipo rispetto al rilascio dell'AIA che, realisticamente, richiederà molto tempo.

3. La questione "mercurio", ignorata nella documentazione per l'AIA, presenta invece aspetti molto rilevanti dal punto di vista ambientale.

Il mercurio è presente nella tabella B, classe I dell'allegato I alla Parte V degli allegati al D. Lgs. 152/2006. Si tratta di un inquinante che, stando agli studi effettuati nel mondo, anche Ilva Taranto potrebbe emettere in quantità piccola ma dannosissima.

Da una ricerca effettuata negli archivi dell'INES (Inventario Nazionale delle Emissioni e loro Sorgenti) mirata sul mercurio, emergono stime considerevoli. Il database INES stima infatti una dispersione in atmosfera per la grande industria italiana di 2821 chilogrammi di mercurio, di cui il 49% dovrebbe provenire da Taranto. Dopo un'apposita disaggregazione dei dati statistici è stato possibile determinare che tutti i 1385 chili di mercurio sono attribuibili proprio allo stabilimento Ilva di Taranto. Ma non è tutto. Il fatto più grave sarebbe l'aumento del mercurio nei mari di Taranto. La stima INES è passata dai 118 chili del 2002 ai 665 chili stimati per il 2005. Con tale aumento Taranto e Ilva, avendo il 62,5% di tutto il mercurio stimato per la grande industria, si aggiudicherebbero un altro record negativo a livello nazionale. Rispetto a tali stime - che indicano un crescendo di emissioni - occorre prevedere l'adozione di BAT per invertire il trend, operare drastiche riduzioni e infine definire un cronoprogramma vincolante per raggiungere l'obiettivo europeo di "emissioni zero" per il mercurio.

Riteniamo opportuno che il Ministero verifichi che le Aziende interessate effettuino sul serio il controllo del "mercurio" che, attraverso emissioni in atmosfera e scarichi idrici, potrebbe essere diffuso nell'ambiente e in mare.

4. Il Ministero deve affrontare risolutamente il grave problema dei limiti alle emissioni uguali per tutte le portate, senza alcuna considerazione delle quantità in assoluto. Ad esempio, il limite di immissione di mercurio in acque superficiali è di  $< 0,005$  mg/l, valore fissato nel D. Lgs. 152/2006 che conferma quello del D.Lgs. 152/1999; prendendo in considerazione il solo 1° canale di scarico, che ha una portata di 130.000



mc/h, l'ILVA potrebbe scaricare circa  $5.000 \div 6.000$  Kg./anno di mercurio stando sempre entro i limiti di legge. Il che è proprio un'assurdità a cui bisogna finalmente mettere riparo. La stessa considerazione vale per tutti gli altri metalli pesanti (cromo, manganese, nichel, piombo, rame, cadmio) che l'Ilva, come chiunque scarichi con grandi portate orarie, potrebbe scaricare in mare quantità industriali di inquinanti stando sempre nei limiti di legge. Questa assurdità è stata segnalata fin dalla emissione della legge Merli.

La stessa assurdità vale per l'emissione di mercurio in atmosfera, il cui limite di  $0,01\text{mg/Nmc}$  porterebbe, per esempio, con la portata di  $3.400.000$  Nmc/h di fumi di AGL/2 a emettere in atmosfera centinaia di Kg/anno di mercurio, che in assoluto sono un'enormità, stando sempre sotto il limite di legge.

5. L'art. 13 del D. Lgs. 59/2005 prevede uno specifico osservatorio IPPC che ha anche la funzione di verificare che siano veramente agevolate consultazione e partecipazione del pubblico; l'allegato VI del Decreto attribuisce all'osservatorio IPPC la finalità di *"acquisizione, valutazione e partecipazione del pubblico relativamente alle domande di autorizzazione integrata ambientale di competenza statale"*.

Tale osservatorio risulta ancora non operante; peraltro Minambiente recentemente ha affidato a un consorzio di Istituti universitari (Politecnico di Milano, Scuola Superiore di S. Anna di Pisa, ecc.) la progettazione e realizzazione di un prototipo di portale tipo Internet per l'Osservatorio Nazionale IPPC.

La conclusione è che, per chissà quanto tempo ancora, mancherà un'importante struttura di controllo e vigilanza sul funzionamento delle amministrazioni verso il "pubblico", nonostante le ripetute sollecitazioni e raccomandazioni in tal senso delle Istituzioni Europee. E' quanto mai urgente costituire e far funzionare l'Osservatorio.

6. Su Internet è reperibile il progetto di ricerca della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione *"Prima ricognizione per una valutazione di efficienza delle amministrazioni pubbliche preposte alla gestione dell'ambiente"*, progetto diretto dalla prof.ssa Rita Cellerino, Direttore scientifico di detta Scuola Superiore. E' un lavoro del 2002/2003 che fotografa la "babele" tutta italiana del settore, in cui sguazzano i malintenzionati e affogano i benintenzionati, "babele" non modificata in maniera significativa dai successivi D. Lgs. 59/2005 e 152/2006, e plasticamente ben resa dal cosiddetto "Codice dell'ambiente", edito ed aggiornato annualmente da *Il Sole*



24 Ore SpA: un unico volume più alto che largo, di oltre 4200 pagine, pur essendo stampato con caratteri "da lente d'ingrandimento" e pur presentando, spesso, leggi e decreti privi degli allegati;

Per rendersi conto materialmente dell'incredibile rincorrersi di norme ed enti che dovrebbero avere voce ed autorità in materia ambientale, sarebbe sufficiente leggere un paio di "Determinazioni" di Dirigenti di Istituzioni pubbliche preposti al settore ecologia.

Si auspica una vigorosa azione di snellimento, semplificazione e razionalizzazione della materia e della miriade di Enti e Strutture pubbliche preposte ad autorizzare, esprimere pareri, effettuare vigilanza e controllo, con i risultati che sono sotto gli occhi di tutti.

7. Come esempio di inefficacia della "babele" ambientale, citiamo il caso del monitoraggio per valutare e gestire la qualità dell'aria di Taranto.

Si tratta di un'attività regolata da: (i) decreto legislativo 4.8.1999 n. 351 di attuazione della direttiva 96/62/CE; (ii) decreto ministeriale 2.4.2002 n. 60 di recepimento delle direttive 1999/30/CE e 2000/69/CE sui valori limite di qualità dell'aria ambiente; (iii) decreto legislativo 21.5.2004 n. 183 sull'ozono. A partire dal 2004 i dati sulla qualità dell'aria sono rilevati dalla rete regionale (Progetto Simage), elaborati dai tecnici di ARPA Puglia – Dipartimento di Taranto ed inviati con cadenza mensile a Provincia di Taranto e Regione Puglia.

Tre anni di dati molto importanti accuratamente custoditi nei cassetti istituzionali. Il "pubblico" ha potuto conoscerli solo con l'arrivo del nuovo Direttore Generale che li ha resi disponibili on line sul sito di ARPA Puglia. Ci è stato così possibile esaminare quei rapporti mensili.

In base al D.M. 2.4.2002 n. 60, dal 1° gennaio 2005 il valore di 50 microgrammi/mc di PM10 non deve essere superato più di 35 volte l'anno.

Sono veramente allarmanti i dati dalla stazione di rilevamento di via Archimede nel quartiere Tamburi, notoriamente l'area più critica e più vicina all'Ilva:

- nel 2005 ci sono stati n. 53 superamenti nei mesi da maggio a ottobre, con punte fino a 138 mg/mc in agosto; non c'è chiarezza sui dati da gennaio ad aprile e mancano i dati di novembre e dicembre. E' realistico pensare che il totale dei superamenti è intorno a 70;



- nel 2006 ci sono stati n. 78 superamenti con punte tra 109 e 149 mg/mc a febbraio, maggio, luglio, settembre.
- nel 2007 ci sono stati n. 8 superamenti da gennaio a marzo. Non sono disponibili i dati dei mesi successivi, ma è realistico pensare che il dato complessivo del 2007 non sarà diverso da quello degli anni precedenti.

Da considerare inoltre che nel 2006, il superamento del limite complessivo di 35 volte l'anno ha riguardato anche il rilevatore posto nel più lontano quartiere Paolo VI.

Le norme dell'Europa, dello Stato italiano (D.Lgs. 351/99) e della regione Puglia stabiliscono con meticolosità quello che le Istituzioni pubbliche e le imprese interessate devono fare in questi casi: a Taranto non succede nulla, non viene attivato nessuno dei provvedimenti che le norme prevedono per Presidenti di regione e provincia, per Sindaco o Commissario straordinario.

Non è seguito con particolare attenzione neanche l'ozono 3, che non fa parte degli inquinanti immessi direttamente in atmosfera ma che si forma per reazione tra inquinanti (principalmente NO<sub>2</sub> e idrocarburi) in presenza di radiazione solare ed è pericoloso come il PM<sub>10</sub> per la salute umana (cittadini e gli stessi lavoratori dell'Ilva).

8. In ottemperanza all'art. 5, comma 12 del D. Lgs. 59/2005, DSA dovrebbe convocare la conferenza dei servizi e, acquisite le determinazioni delle amministrazioni e le osservazioni dei soggetti interessati, "pubblico" incluso, dovrebbe rilasciare l'AIA entro 150 giorni dalla presentazione della domanda. Nel caso Ilva di Taranto, tale termine sarebbe il 28 luglio 2007, cosa ormai assolutamente impossibile anche per l'ingiustificato ritardo con cui è stata avviata la procedura (precedente punto I, 1.). Il comma 18 dell'art. 5, però, indica nel 30 ottobre 2007 la data ultima per ottenere l'AIA da parte di tutti gli impianti già in esercizio. In assenza di autorizzazione, si potrebbe proseguire nell'esercizio provvisorio dell'impianto solo dietro proroga tassativamente non superiore a 6 mesi. In sintesi, se la norma generale fosse applicata anche per Ilva Taranto e se l'azienda non disponesse di AIA entro il 30 aprile 2008 (incluso cioè gli eventuali 6 mesi di proroga), Ilva di Taranto dovrebbe essere fermata! E' facile immaginare cosa succederebbe se si prospettasse veramente tale eventualità.

Queste cose, però, erano note dal 1996, 11 anni fa. Con il Decreto Legislativo n. 372 del 4 agosto 1999 in Italia è stata adottata la Direttiva europea 65/96/CE del 1996, la cosiddetta IPPC europea originaria. L'art. 4, comma 11 del Decreto stabiliva che tutti

gli impianti italiani dovessero essere in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale entro il 30 ottobre 2007, data fissata nella IPPC europea del 1996. Il successivo D. Lgs. 59/2005, che ha integrato e sostituito il D. Lgs. 372/1999, non ha modificato né i contenuti dell'AIA, né la data entro cui gli impianti dovevano esserne in possesso.

In Italia, e quindi anche nell'Ilva di proprietà della famiglia Riva, la scadenza ultimativa del 30 ottobre 2007, era nota fin dal 1999, come pure era noto che l'impianto privo di AIA avrebbe potuto proseguire nell'esercizio provvisorio solo dietro proroga tassativamente non superiore a 6 mesi. Le informazioni sulla procedura per l'AIA di Ilva Taranto ci sono state celate fino agli inizi di agosto 2007 in violazione agli obblighi di trasparenza e di consultazione della Convenzione di Aarhus e della stessa normativa AIA, come se si volesse far trovare la città di fronte al fatto compiuto dell'AIA rilasciata all'Ilva entro il 30 ottobre 2007.

Attualmente, considerato lo spessore dell'insieme delle nostre osservazioni, di cui diremo più avanti, riteniamo che difficilmente DSA di Minambiente sarà nelle condizioni di emettere l'AIA e che non sarà sufficiente neanche la proroga di sei mesi, cioè fino al 30 aprile 2008. Non è né pensabile né auspicabile che il 30 aprile 2008 qualcuno possa ordinare all'Ilva di fermare gli impianti perché privi di AIA.

9. Per uscire dalla incredibile situazione su delineata, e indipendentemente da ogni altra osservazione e rilievo di cui al successivo cap. IV, riteniamo che sia opportuno seguire il percorso tracciato nel comma 20 dell'art. 5 del D. Lgs. 59/2005, che sembra disegnato proprio per il caso di Ilva Taranto e che riportiamo integralmente, per attestarne l'attualità, solare e indiscutibile.

*"In considerazione del particolare e rilevante impatto ambientale, della complessità e del preminente interesse nazionale dell'impianto, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, possono essere conclusi, di intesa tra lo Stato, le regioni, le province e i comuni territorialmente competenti e i gestori, specifici accordi, al fine di garantire, in conformità con gli interessi fondamentali della collettività, l'armonizzazione tra lo sviluppo del sistema produttivo nazionale, le politiche del territorio e le strategie aziendali. In tali casi, l'autorità competente (NdR: la DSA di Minambiente), fatto comunque salvo quanto previsto al comma 18, assicura il necessario coordinamento tra l'attuazione dell'accordo e la procedura di rilascio*


*dell'autorizzazione integrata ambientale. Nei casi disciplinati dal presente comma il termine di centocinquanta giorni di cui al comma 12 è sostituito dal termine di trecento giorni."*

La possibilità di ricorrere al comma 20 è stata adombrata ma lasciata cadere dalla Segreteria Tecnica presso DSA che ha svolto attività preliminari alla presentazione della domanda di AIA (punto III, 1.).

La priorità assoluta è quindi l'emanazione del Decreto del Ministro che per l'AIA di Ilva Taranto stabilisca l'adozione del percorso del comma 20 dell'art. 5 del D. Lgs. 59/2005.

In tal modo lo Stato, insieme a Regione, Provincia e Comuni interessati, ridiventerà protagonista della siderurgia tarantina con il Gestore Privato che dovrà presentare strategie e piani credibili firmare un impegno solenne, immodificabile e garantito.

9. pensiamo che in Italia ci saranno altre situazioni come quella di Ilva Taranto e che il Ministero starà valutando la possibilità/opportunità di definire con la Commissione Europea come comportarsi e quali provvedimenti assumere nei confronti delle imprese che il 30 ottobre 2007 saranno prive di AIA, per evitare allo Stato italiano di essere accusato davanti alla Corte Europea. Una soluzione potrebbe essere il ricorso massiccio al comma 20 dell'art. 5 del Decreto legislativo 59/2005, che noi chiediamo di applicare immediatamente al caso Ilva di Taranto.



### III) PRELIMINARI DELLA DOMANDA DI AIA

Si tratta di attività svolte su decisione di Minambiente per favorire la comprensione delle questioni inerenti la domanda di AIA da parte di Ilva SpA per lo stabilimento di Taranto.

#### 1. Rapporto Tecnico Finale

Il documento "Rapporto Tecnico Finale" riporta le *"Risultanze dei lavori condotti dai Gruppi Tecnici Ristretti di cui all'art. 2 del Decreto del 15 novembre 2005 di Istituzione della Segreteria Tecnica"*. Sono 193 pagine che riservano parecchie sorprese.

- a) Nella prima riunione della Segreteria Tecnica del 12.12.2005 venne indicato come possibile il percorso per un "Accordo" tra lo Stato e l'Azienda, facendo confluire le attività della Segreteria Tecnica nella definizione di un "Accordo di programma" finalizzato al rilascio dell'AIA con la specifica procedura straordinaria prevista dal comma 20 dell'art. 5 del D. Lgs. 59/2005. La cosa non ebbe seguito.
- b) L'Ilva assunse l'impegno di mettere mano a "Interventi per il miglioramento dell'impatto ambientale dello stabilimento ILVA di Taranto" nel I° Atto di Intesa del 28.2.2003. La produzione delle relative "carte" iniziò il 21 aprile 2004 con le "Prime indicazioni delle aree di intervento interessate all'adeguamento alle BAT". Seguì la tappa del "Piano di interventi per l'adeguamento dello stabilimento alle linee guida delle BAT" del 12.4.2006. L'apoteosi fu raggiunta con la monumentale documentazione (circa 1,5 milioni di byte e quasi 4.000 pagine) della domanda di AIA del 28 febbraio 2007. La prospettiva è quella di avviare la trasformazione delle "carte" in qualche "fatto tangibile" a partire dal 2008, ad andare bene. Sono stati anni di incredibile "melina", senza mettere mano alla vera riduzione dell'impatto ambientale, pur essendo Ministero, Regione, Enti locali ed Azienda consapevoli dei "paletti temporali" inderogabili fissati per tutti gli Stati europei e per tutti gli impianti già nel 1996 con la Direttiva 96/61/CE.
- c) La "melina" sulla "caratterizzazione dell'area" è ancora più antica di quella sugli adeguamenti ambientali: la disposizione normativa che regola la materia è il D.M. del 10.2.2000.

- d) La Segreteria Tecnica, oltre a sviluppare *“l'esame delle problematiche relative agli adeguamenti degli impianti dello stabilimento Ilva di Taranto alle Migliori Tecniche Disponibili”*, com'è stabilito nel Decreto della sua istituzione, impegna tempo e risorse su temi di “antica” responsabilità aziendale, quali il Sistema di Gestione Ambientale, l'Analisi Ambientale Iniziale ed altro, assecondando, inconsapevolmente, la “melina”.
- e) Nella Segreteria Tecnica, nei Gruppi Tecnici Ristretti ed in generale in DSA c'è una folta rappresentanza dell'Istituto sull'inquinamento atmosferico del CNR, il cui Direttore è anche consulente privato dei Riva in vari procedimenti penali proprio su fatti di impatto ambientale di Taranto.
- f) I Gruppi Tecnici Ristretti segnalano una serie lunghissima di inadeguatezze, incongruenze, criticità, contraddizioni e osservazioni, emerse a seguito dell'esame documentale e dei sopralluoghi in stabilimento: sono temi che non trovano riscontri positivi nella documentazione presentata dall'Azienda per ottenere l'AIA.
- g) La Segreteria Tecnica precisa e sottolinea che quella svolta è una *“attività di consultazione in merito alle informazioni che dovranno essere fornite nel successivo procedimento autorizzativo”* e che ha *“proceduto in contraddittorio tra le Amministrazioni interessate e l'azienda alla identificazione delle principali relazioni fra progetto ed ambiente che dovranno essere approfondite in sede di presentazione della documentazione per la richiesta di autorizzazione integrata ambientale”*. Formula, quindi, 19 “Raccomandazioni” molto pesanti.

Mettendo da parte, per un momento, le nostre osservazioni, le “raccomandazioni” della Segreteria Tecnica costituiscono 19 blocchi da rimuovere prima della concessione dell'AIA allo stabilimento Ilva di Taranto: basta controllare quali “Raccomandazioni” il Gestore ha raccolto nella preparazione della documentazione per l'AIA, in quale modo e con quali conseguenze effettive per il miglioramento dell'impatto ambientale che è lo scopo dell'AIA.

Nel successivo punto IV), 7. Allegati scheda C, file C.13\_01 citiamo alcune “inadempienze” di Ilva rispetto alle “raccomandazioni” dei GRT.

LA

h) In ultimo, rileviamo l'incredibile "colpo di teatro" delle ultime 3 pagine del Rapporto, l' "ALLEGATO A - NOTA INTEGRATIVA DELLA PROVINCIA DI TARANTO AL RAPPORTO FINALE PREDISPOSTO DALLA SEGRETERIA TECNICA ILVA DI TARANTO".

E' una lettera di tre pagine della Provincia di Taranto - Settore Ecologia e Ambiente del 4 dicembre 2006, che ha come oggetto "nota integrativa al documento finale predisposto dalla Segreteria Tecnica del 01.12.2006", ricevuta da Minambiente con prot. DSA-2006-0031870 in data 07/12/2006. Superata la difficoltà di lettura per le ridotte dimensioni della riproduzione, si rileva che sotto il timbro "ING. URB. XY, DIRIGENTE DEL SETTORE, COMPONENTE SEGRETERIA TECNICA ISTITUITA CON DECRETO DEL MINISTRO DEL 15/11/2005", si legge *d'ordine* e poi la firma di ZW. Il sig. ZW è un impiegato del Settore diretto dall'ing. XY.

La lettera appare come una "presa di distanza" su questioni molto gravi rispetto a quanto è scritto o non scritto nel "Rapporto Finale", che è datato 6 dicembre 2006 e che a pag. 189 "Sottoscrizione del Rapporto", in corrispondenza di Provincia di Taranto, mostra nome e firma dell'ing. XY. Ogni commento è superfluo, ma non sarebbe superflua un'indagine ministeriale su contenuti, motivazioni e responsabilità di quella lettera e della segreteria Tecnica.

Rileviamo, infine e con una certa preoccupazione, che nella Segreteria Tecnica c'è una nutrita presenza dell'Istituto sull'inquinamento atmosferico del CNR, il cui Direttore è anche consulente privato dei Riva in vari procedimenti penali proprio su fatti di impatto ambientale di Taranto.

2. Rapporto attività ispettiva (D. M. 5 novembre 1997) in Ilva Taranto

La visita ispettiva allo stabilimento ILVA di Taranto è stata disposta da Minambiente ed effettuata da 3 tecnici "pubblici" (nessuno appartenente a Istituzioni tarantine). La visita ispettiva è stata condotta per accertare:

- "l'efficacia delle strategie e delle misure adottate dall' esercente per la prevenzione dei rischi di incidente rilevante";
- "accertare i rischi per la sicurezza dell'ambiente e delle popolazioni connessi alla ubicazione dello stabilimento. alla vicinanza di altri impianti a rischio di

*incidente rilevante, alla movimentazione di sostanze pericolose, anche attraverso la considerazione del piano di emergenza esterno”.*

La Commissione, in data 30 maggio 2006, ha licenziato il “Rapporto Conclusivo” di 22 pagine e 11 allegati (che, ahimè, non sono nella nostra disponibilità).

Come è accaduto ai membri della Segreteria Tecnica (precedente punto 2.), anche questi tecnici segnalano inadeguatezze, incongruenze, criticità, inadempienze, e contraddizioni, emerse durante l’esame documentale e nei sopralluoghi in stabilimento, con l’aggravante che, quasi sempre, sono cose evidenziate, senza esito, in precedenti ispezioni, una addirittura del 2003.

La Commissione formula tre pagine di “Raccomandazioni” che, al di là della prudente esposizione, rappresentano un implicito giudizio complessivo negativo sul livello della sicurezza all’interno dello stabilimento e quindi dei lavoratori. Le principali “Raccomandazioni” riguardano: Procedure per identificazione, valutazione e prevenzione degli incidenti rilevanti e relativa informazione e formazione di tutti i dipendenti; Coinvolgimento delle Aree operative sulla normativa vigente; Adeguatezza delle risorse (umane ed economiche) assegnate alla sicurezza; SGS sulla pericolosità di sostanze e processi e sui criteri di progettazione degli impianti e dei sistemi di sicurezza; Piano rivolto alla riduzione dei rischi e conseguentemente degli incidenti (elementi “critici”, piani di manutenzione e controlli); Gestione della manutenzione; Tematica dei “Permessi di lavoro” e reale “tutoraggio” terze sulla sicurezza dei lavoratori delle imprese.

La stessa Commissione propone all’Autorità di controllo di convertire le “Raccomandazioni” in “Prescrizioni” e di far effettuare il monitoraggio periodico dello stato di adeguamento da parte del Gestore. La Commissione, ritiene opportuno che Minambiente disponga ulteriori verifiche con la periodicità del D. Lgs. 334/99.


L’ultima “Raccomandazione” merita di essere riportata integralmente per il suo valore emblematico verso il miglioramento dell’impatto ambientale: *“Infine la Commissione ritiene opportuno che da parte della Società sia costantemente valutato l’impatto sulle persone e sull’ambiente delle emissioni in atmosfera derivanti dai cicli produttivi”.*

Nella documentazione presentata dall’Azienda per ottenere l’AIA non si trovano riscontri positivi delle “Raccomandazioni” della Commissione ispettiva, né alcun

impegno a fare finalmente quanto indicato dalla prima e dalla seconda Commissione.

Anche questo costituisce un ulteriore blocco alla concessione dell'AIA.

Come già detto, il 14 settembre abbiamo constatato che il "Rapporto attività ispettiva (D. M. 5.11.1997) in Ilva Taranto" è "sparito" dal sito DSA/aia di Minambiente.

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name 'Della', is written on the left side of the page.

#### IV) CRITICITA' E OMISSIONI NELLA DOCUMENTAZIONE

Illustriamo di seguito criticità e omissioni relative alla "Sintesi non tecnica" ed alle Schede ed Allegati A, B, C, D ed E con riferimento a specifici file.

Annotiamo preliminarmente che quanto è indicato negli "Allegati alla domanda", firmati dal Gestore, in buona misura non corrisponde esattamente a quanto è reso disponibile, indipendentemente dai "file riservati".

##### 1. Sintesi non tecnica

*E' un documento finalizzato a descrivere l'impianto da autorizzare e gli aspetti ambientali coinvolti dall'attività; tale sintesi viene resa disponibile in forma integrale alla consultazione del pubblico interessato, pertanto in essa possono essere omessi dati ritenuti riservati (quali dettagli di processi produttivi e dei materiali impiegati dall'azienda).*

- a. L'art. 5 del D. Lgs. 59/2005 stabilisce che la "Sintesi non tecnica" sia compilata in modo da consentire l'agevole partecipazione e comprensione del "pubblico", con una condivisibile riservatezza su alcune "informazioni che ad avviso del gestore non devono essere diffuse per ragioni di riservatezza industriale, commerciale o personale, di tutela della proprietà intellettuale e, tenendo conto delle indicazioni contenute nell'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, di pubblica sicurezza o di difesa nazionale. "

La "sintesi non tecnica", però, deve contenere informazioni dettagliate sugli inquinanti emessi; in particolare, alla luce del comma 1, deve specificare:

- *il tipo e l'entità delle emissioni dell'impianto in ogni settore ambientale, nonché un'identificazione degli effetti significativi delle emissioni sull'ambiente;*
  - *la tecnologia utilizzata e le altre tecniche in uso per prevenire le emissioni dall'impianto oppure per ridurle;*
  - *le misure di prevenzione e di recupero dei rifiuti prodotti dall'impianto.*
- b. La "Sintesi non tecnica" presentata dall'Ilva è eccessivamente "riservata", le informazioni scarseggiano e in molti casi mancano completamente.
  - c. Nella "Sintesi non tecnica" non è mai citata né la diossina, né il benzene che sono due inquinanti strettamente correlati all'insorgenza delle malattie ematologiche importanti come le leucemie, i linfomi e il mieloma. Inoltre è

estremamente generica l'indicazione a pagina 66 lì dove si parla di "Rifacimento elettrofiltri D81, E81 ed E91 e altri interventi atti a ridurre le emissioni convogliate" senza specificare se si tratti di rifacimento degli esistenti o dell'adozione di nuovi elettrofiltri e di che tipo. Non si specifica inoltre di quanto verrebbero ridotte le emissioni e di quale tipo di emissione si parli (come già annotato, la diossina non è mai citata).

d. La "Sintesi non tecnica" ignora completamente anche il problema "mercurio".

Concludendo, la "Sintesi non tecnica" dell'ILVA non è idonea agli scopi fissati dalla legge. Se ne richiede una nuova edizione nella quale vengano indicati gli inquinanti emessi, le relative quantità e le migliori tecnologie da adottare, esposti in modo puntuale ma semplice per favorire una effettiva partecipazione alla procedura anche del pubblico "non esperto".

2. Scheda A – La scheda identifica *la situazione (gestore, impianto, territorio interessato) da un punto di vista ambientale*, con la precisazione che *nel caso di nuovi impianti si fa riferimento alle analisi sviluppate al livello di dettaglio prescritto in sede di VIA.*

a. File Scheda \_A punto A.2 – Altre informazioni

Differentemente da quanto indicato dall'azienda, si ritiene che alcune attività abbiano effetti transfrontalieri (ad es. le emissioni convogliate dell'impianto di agglomerazione e delle acciaierie, la miriade di emissioni fuggitive e di emissioni diffuse).

b. File Scheda \_A punto A.3 – Informazioni su 17 attività IPPC e non

In generale - Poiché trattasi di 1<sup>a</sup> AIA, in ciascuna attività A.3 dovrebbero essere forniti i dati degli ultimi tre anni (pag. 17 della "Guida alla compilazione della AIA"), anziché di un solo anno.

Attività n. 1 – Nel ciclo integrale sono presentate: l'area Ghisa con una "Capacità di produzione" di 13.000.000 t/anno contro una "Produzione effettiva" di 8.604.396 t/anno del 2005; l'area Acciaieria con "Capacità di produzione di 15.000.000 t/anno" contro una "Produzione effettiva" di 9.175.160 t/anno del 2005; l'area Laminati piani a caldo con "Capacità di produzione" di 12.000.000 t/anno contro una "Produzione effettiva" di 9.150.000 t/anno del



2005. E' indispensabile che il Gestore motivi nel "Commento" la differenza tra "Capacità di produzione" e "Produzione effettiva", specialmente se quella "capacità di produzione" corrisponde a un assetto impiantistico diverso da quello per il quale si chiede l'AIA.

Attività n. 5 - Zincatura a caldo: attività iniziata nel 2002, per cui, stando alla definizione della guida, è un "impianto nuovo"; pertanto vanno presentate le analisi sviluppate in sede di VIA (vedere anche punto IV, 3., p. file A.23\_01).

Attività n. 7 - Esercizio scariche: mancano data inizio attività e dati produttivi.

Attività (16) - Manca la scheda della produzione e, soprattutto, della distribuzione di energia elettrica molto impegnativa anche dal punto di vista ambientale.

Attività (x) - Manca la scheda della logistica integrata (movimento stradale, movimento ferroviario, magazzini, ecc.) comunque abbastanza rilevante anche dal punto di vista ambientale.

c. File Scheda \_A punto A.4 - Fasi delle attività e fasi rilevanti

Le attività IPPC (e non) sono numerate da 1 a 17. Sarebbe stato utile indicare, per ciascuna di esse, anche i corrispondenti impianti e relative sigle.

Il Gestore, motu proprio, definisce "non rilevanti" dal punto di vista ambientale alcune attività, senza indicarne la motivazione, comunque da verificare da parte di autorità competente e soggetti interessati ed anche dal "pubblico".

Attività n. 10, n. 11 e n. 13, rispettivamente Laminazione a freddo, elettrozincatura e produzione tubi

Difformemente da quanto indicato dall'azienda, si ritiene che quasi tutte le fasi sono "rilevanti", specialmente per gli scarichi di fluidi.

Attività n. 14 Produzione gas tecnici: difformemente da quanto indicato dall'azienda, si ritiene che le fasi sono "rilevanti", specialmente per gli scarichi di fluidi, per emissioni fuggitive e per emissioni diffuse.

Attività n. 15 Produzione calcare: difformemente da quanto indicato dall'azienda, si ritiene che le fasi sono "rilevanti", specialmente per emissioni fuggitive ed emissioni diffuse.

Attività n. 16 Produzione e distribuzione di energia, acqua, aria, vapore: difformemente da quanto indicato dall'azienda, si ritiene che le fasi sono "rilevanti", specialmente per gli scarichi di fluidi, PCB nelle cabine di distribuzione elettrica, emissioni convogliate, fuggitive e diffuse.

Attività (x) Mancano le fasi della "logistica integrata" (movimento stradale, movimento ferroviario, magazzini, ecc.)

d. File Scheda \_A punto A.5 – Attività tecnicamente connesse

Manca l'indicazione di attività nelle varie officine importanti anche dal punto di vista ambientale (ad es. amianto, olii e grassi, PCB, residui di lavorazione, ecc.)

e. File Scheda \_A punto A.7 – Quadro normativo attuale dei limiti alle emissioni.

I quadri sono due, uno dei limiti delle emissioni in corrispondenza dei camini e un altro in corrispondenza degli inquinanti.

Sarebbe stato sicuramente più utile raggruppare i camini e gli inquinanti per ognuna delle 17 attività IPPC e dei corrispondenti impianti: in tal modo la verifica sarebbe più agevole.

Concludendo, la scheda A va revisionata e completata.

### 3. Allegati Scheda A

a. Allegato A.12 – Certificato dei Sistemi di gestione Ambientale

I certificati emessi da IGQ e IQNET/CISQ riguardano un SGA che copre solo un piccolo pezzo del ciclo produttivo, da CCO a prodotti finiti, ed esclude proprio la parte di ciclo produttivo, aree Ghisa e Acciaieria, dove è concentrata la stragrande maggioranza dei problemi di rilevante impatto ambientale. La data di scadenza dei certificati è il 30 aprile 2007 e non è noto se sono stati rinnovati.

b. Allegato A.17 – Autorizzazioni di tipo edilizio

Non c'è nulla su AGL/1, CET ed altri impianti non più in esercizio ma ancora esistenti e probabilmente decrepiti e quindi pericolosi.

c. Allegato A.18 – Concessioni per derivazione acqua

I file A.18\_05 e A.18\_20 sono inseriti due volte.

A luglio 2006 è scaduta la concessione quinquennale per i pozzi nr. 2, 3, 4, 9, 10, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 37, 38, 39, 40 e 41.

Ilva SpA ha presentato la domanda di AIA e relativa documentazione il 28 febbraio 2007, quindi con concessioni scadute da oltre 8 mesi. Si ignora se nel frattempo si è posto rimedio. Si tratta di cose piccole, ma significative dell'attenzione dedicata a queste faccende dal Concessionario ma anche dal Concedente e dagli organi preposti alla vigilanza e controllo.

E' da annotare, infine, che la recente crisi per la mancanza di acqua ha fatto emergere gli enormi quantitativi assegnati a Ilva SpA, a detrimento dell'agricoltura e della popolazione.

d. Allegato A.19 – Autorizzazione allo scarico delle acque (sono 8 sottofile)

- A.19\_01 e A.19\_02 Sono le Determinazione n. 183 e 184 del 20.10.2004 con cui il Dirigente della Provincia di Taranto preposto al settore autorizza per quattro anni Ilva Spa agli scarichi in mare (denominati “1° canale di scarico” e “2° canale di scarico”) *“di acque reflue di processo e di raffreddamento rinvenienti dalle lavorazioni degli impianti di Ilva SpA, nonché delle acque meteoriche e dei servizi civili effluenti dai predetti impianti”*, a condizione che siano rispettate le prescrizioni indicate nelle Determinazioni.
- A19\_03, A.19\_04, A.19\_05 e A.19\_06 Sono le Determinazioni n. 180, 181, 182 e 185 del 20.10.2004 con cui il Dirigente della Provincia di Taranto preposto al settore autorizza per quattro anni Ilva Spa agli scarichi in mare (denominati “Scarico Secondo Sporgente”, “Scarico Terzo Sporgente”, “Scarico Quarto Sporgente” e “Scarico Molo Ovest”) *“di acque reflue rinvenienti dalle attività svolte presso le strutture marittime”* rispettivamente del Secondo, Terzo e Quarto Sporgente e del Molo Ovest, a condizione che siano rispettate le prescrizioni indicate nelle Determinazioni.
- A19\_07 – E' la Determinazione della Provincia di Taranto n. 5 del 12.1.2005 con cui il Dirigente della Provincia di Taranto preposto al settore apporta modifiche ed integrazioni alle Determinazioni n. 180, 181, 182, 183, 184 e 185 del 20.10.2004.
- A19\_08 – E' la Determinazione della Provincia di Taranto n. 86 del 1.8.2006 con cui il Dirigente della Provincia di Taranto preposto al settore

apporta modifiche ed integrazioni alla Determinazione n. 5 del 12.1.2005 a seguito della Sentenza del Consiglio di Stato n. 4648/2005.

La questione degli "Scarichi a Mar Grande" di Ilva SpA è molto delicata e complessa, indipendentemente dai risvolti di tipo giurisdizionale (TAR, Consiglio di Stato, ecc.). Già tratteggiata nel documento "Prmissime osservazioni" (punto 15, pagine 18 - 21), la questione, in estrema sintesi, può essere ridotta in un'unica conclusione. Dall'esame dei documenti emerge una illegittima "forzatura" delle autorizzazioni a scaricare tutte insieme acque reflue, di raffreddamento ed acque meteoriche, contro norme nazionali e regionali. Lascia perplessi il fatto che il Comitato Tecnico e lo stesso Dirigente responsabile della Determinazione di autorizzazione si siano "accontentati" della citazione di precedenti Determinazioni.

- f. Allegato A.20 - Autorizzazioni scarico emissioni in atmosfera (5 sottofile)
- File A.20\_01 e A.20\_02 Riproducono entrambi la stessa Determinazione n. 595 del 7.12.2006 con cui il Dirigente preposto al settore dell'Assessorato Ecologia della Regione Puglia autorizza le emissioni in atmosfera rivenienti dalla modifica impiantistica concernente l'inserimento del nuovo sistema di abbattimento polveri nella postazione rifacimento siviere in ACC 2.  
Riteniamo che tale Determinazione sia illegittima in quanto emessa in vigore del D. Lgs. 59/2005 che attribuisce la responsabilità delle autorizzazioni concernenti cokerie, ciclo acciaio, laminazione a caldo e annessi e connessi all'Autorità centrale senza prevedere alcuna delega all'Autorità regionale.
  - A20\_03 E' la Determinazione della Regione Puglia n. 201 del 23.5.2005 con cui il Dirigente preposto al settore concede "l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rivenienti dalle modifiche dell'attività di officina nel ciclo servizi ausiliari dello stabilimento Ilva di Taranto nel rispetto dei limiti e condizioni indicati nella Determinazione.  
Non è dato di conoscere tipo di modifica e di emissioni.



Riteniamo, comunque, che anche tale Determinazione sia illegittima per la stessa ragione indicata nel punto precedente.

- A20\_04 Questo file contiene tre richieste del 2005 di Ilva SpA a Regione Puglia di autorizzazione a emissioni in atmosfera per modifiche impiantistiche e la Determinazione n. 363 del 18.11.2003 del Dirigente del Settore Ecologia della Regione Puglia. Esaminiamo i documenti in sequenza temporale crescente.

Con la Determinazione n. 363 del 18.11.2003, *“nelle more del perfezionamento da parte dello Stato delle modalità procedurali per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale di cui al D. Lgs 372/1999, viene rilasciata l’autorizzazione alle emissioni convogliate in atmosfera nello stabilimento Ilva di Taranto con le prescrizioni”* indicate nella Determinazione stessa.

La Determinazione contiene anche l’indicazione dei 252 punti di emissioni convogliate e i limiti autorizzati per ciascun camino in funzione delle portate delle emissioni e dei tipi di inquinante, molto pochi in realtà, tra i tanti possibili.

Nel ponderoso documento, tra l’altro, si richiamano norme e procedure di verifica delle emissioni diffuse (pag. 9/24) demandandone il controllo ad ARPA (pag. 22/24), si citano *“i progetti di adeguamento presentati”* (pag. 11/24) di cui non è dato conoscere né i contenuti né l’effettiva realizzazione né i benefici indotti, si prescrivono analisi annuali su tutte le emissioni tranne quelle per le cokerie e agglomerato da fare in continuo.

Il provvedimento complessivo integra e sostituisce tutti i precedenti provvedimenti autorizzativi in materia di emissioni in atmosfera rilasciati dall’Assessorato all’Ambiente – Settore Ecologia alla ditta Ilva SpA.

Sarebbe molto istruttivo fare una rigorosa verifica puntuale del rispetto da parte di Ilva SpA delle prescrizioni e degli impegni.

La cosa che più sconcerta è che il Dirigente della Regione Puglia ha deciso di emettere una Determinazione così importante “nelle more

*del perfezionamento da parte dello Stato delle modalità procedurali per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al D. Lgs 372/1999", senza neanche ottenere il previo parere della DSA o di un Organismo giurisdizionale sulla legittimità del suo operare.*

Il dubbio avrebbe dovuto innescarlo lo stesso D. Lgs 372/1999 all'art. 2, comma 1, punto 8), dove definisce "autorità competente" (a svolgere le funzioni stabilite nel decreto legislativo), "la medesima autorità statale competente al rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa o l'autorità individuata dalla regione, tenuto conto dell'esigenza di definire un unico procedimento per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale". Era mai possibile che la VIA per uno stabilimento siderurgico a ciclo integrale fosse di competenza della regione?

Il file, come già detto, contiene anche tre lettere di Ilva SpA del 2005 che, in riferimento alla Determinazione n. 363, chiede l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera a seguito di modifica alla stock - house altoforno n. 4, al sistema di depolverazione del ciclo calcare e ai cicli di produzione di ghisa ed acciaio (separazione mattoni refrattari e piastre siviere, postazione di taglio fondi e lische paniere, dismissione postazione desolfurazione ghisa in carro siluro). Non è dato sapere se c'è stato il rilascio delle autorizzazioni richieste e con quali prescrizioni.

- A20\_05 E' la Determinazione n. 109 del 2.4.2004 con cui il Dirigente preposto integra la precedente Determinazione n. 363 e autorizza il revamping delle cokerie 3 - 4 e 5 - 6 e relative emissioni con una serie notevole di prescrizioni. Anche in questo caso sarebbe molto istruttivo fare una verifica puntuale del rispetto da parte di Ilva SpA delle prescrizioni. Anche in questo caso vale l'interrogativo posto sulla Determinazione n. 363 del file A.20\_04.

g. File A.21 - Autorizzazioni inerenti la gestione dei rifiuti (sono 6 sottofile)

- A21\_1 E' il Decreto n. 101 del 27.9.2001 del Commissario Straordinario per l'emergenza ambientale che autorizza per 5 anni l'esercizio del 1° lotto della discarica cat. 2B speciale della Cava Mater Gratiae. In tale discarica, tra gli altri, sono autorizzati anche rifiuti solidi da trattamento fumi e pulizia impianti.
- Sembra opportuno verificare che tra i rifiuti solidi andati in discarica non ci siano polveri da elettrofiltri di AGL, per l'eventuale presenza di diossina. Non è dato di sapere, inoltre, se il lotto è ancora in esercizio, anche se l'autorizzazione è scaduta ai primi di ottobre 2006, oppure se è esaurito.
- A21\_2 E' la Determinazione n. 51 del 17.3.2004 con cui il Dirigente preposto al settore "prende atto della regolare esecuzione dei lavori del 2° lotto della discarica ex 2^ cat "B speciale" in cava Mater Gratiae" ed elenca una lunga serie di vincoli e prescrizioni per lo smaltimento dei rifiuti speciali prodotti fino al 16 luglio 2005 (?), elencati solo con anonimi codici CER.
- Sarebbe interessante effettuare una rigorosa verifica puntuale sul rispetto effettivo da parte di Ilva SpA di vincoli e prescrizioni. Oltretutto, ai controlli e verifiche è preposta una dozzina di Enti di Stato e di Amministrazioni locali oltre ARPA Puglia - Dipartimento provinciale di Taranto che, notoriamente dotata di risorse insufficienti, dovrebbe fare verifiche ed analisi trimestrali nel 2° lotto di tale discarica (oltre alle altre migliaia di controlli, verifiche ed analisi nel solo stabilimento Ilva di Taranto).
- A21\_3 E' la Determinazione n. 178 del 16.11.2005 con cui il Dirigente preposto al settore "prende atto della regolare esecuzione dei lavori del III lotto della discarica ex 2^ cat "B speciale" in cava Mater Gratiae", approva il piano di adeguamento ed elenca una serie di vincoli e prescrizioni per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi, ancora più lunga e minuziosa di quella relativa al precedente 2° lotto.

A tal proposito, ci incuriosisce sapere: a) perché il Comitato Tecnico della Provincia di Taranto nella seduta del 12.10.2005 sul piano di adeguamento ha espresso un "voto a maggioranza" anziché all'unanimità; b) se le garanzie finanziarie di cui al punto 20 delle prescrizioni della Determinazione n. 178 sono state ridotte per la presenza di certificazione ISO 14000, considerato che quella presentata da Ilva riguarda solo una piccola parte del ciclo produttivo dello stabilimento (vedasi il precedente punto III, 2, a); c) perché mentre nella Determinazione la discarica viene denominata "Discarica di rifiuti non pericolosi" nell'allegato "A" alla stessa Determinazione si precisa che "sono ammessi rifiuti pericolosi stabili e non reattivi che soddisfano i criteri di ammissione previsti dal D.M. 3.8.2005".

Anche per questa Determinazione vale la considerazione finale espressa su quella del precedente 2° lotto.

Inoltre, sulla questione degli olii e grassi esausti da smaltire, sarebbe interessante fare la seguente verifica "cartacea", almeno per gli ultimi tre anni: dalle tonnellate totali di olii e grassi acquistate nell'anno per rabbocchi, sostituzioni, ecc., sottrarre le tonnellate del "concenerimento esausti in AFO", quelle esauste eventualmente conferite ad altri allo specifico consorzio e quelle comunque collocate in discarica. La differenza, presumibilmente notevole, dov'è andata a finire? Nel suolo? In falda? A mare? A meno di un improbabile aumento delle giacenze di magazzino.

➤ A21\_4

E' la Determinazione n. 188 del 29.12.2006 con cui il Dirigente preposto al settore Ecologia della Provincia di Taranto, nelle more della indeterminatezza (stante il D. Lgs. 59/2005 e il D. Lgs. 152/2006) sulla esatta competenza per il rilascio dell'autorizzazione in questione, determina la proroga fino al 31 marzo 2007 dell'autorizzazione all'esercizio della discarica per rifiuti pericolosi ex cat. 2C denominata "vasche nuove2".

Si ignora se nel frattempo è finalmente intervenuto il chiarimento sulla competenza al rilascio della proroga e cosa è accaduto dopo il 31 marzo 2007, data di scadenza della proroga concessa.

- A21\_5 E' la Determinazione n. 23 del 18.2.2005 con cui il Dirigente preposto al settore Ecologia della Provincia di Taranto determina il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio del deposito per lo stoccaggio provvisorio di rifiuti pericolosi all'interno dello stabilimento con la solita serie di prescrizioni e limitazioni.

Dalla lettura del documento emerge che il Comitato Tecnico si è posto il problema delle acque meteoriche del deposito, che intuitivamente possono diventare veicolo di trasporto e diffusione di sostanze micidiali come PCB-PCT e idroclorofluorocarburi contenute nei rifiuti presenti nel deposito provvisorio.

Lascia fortemente perplessi il fatto che il Comitato Tecnico e lo stesso Dirigente responsabile della Determinazione di autorizzazione si siano "accontentati" della citazione delle Determinazioni n. 183 e 184 del 20.10.2004 e n. 5 del 12.1.2005 con le quali Ilva SpA "è autorizzata agli scarichi, denominati "Primo canale di scarico" e "Secondo canale di scarico", in mare delle acque reflue di processo e di raffreddamento rinvenienti dalle lavorazioni degli impianti nonché delle acque meteoriche e dei servizi civili effluenti dai predetti impianti".

Altrettanto perplessi lascia la superficialità con cui si "liquida" la questione "caratterizzazione dell'area del deposito facente parte del sito di interesse nazionale", rimandandola alla "caratterizzazione generale" il cui iter era ed è ancora lontano dalla conclusione.

- A21\_6 E' la Determinazione n. 124 del 2.8.2005 con cui il Dirigente preposto al settore Ecologia della Provincia di Taranto autorizza l'esercizio dell'impianto di stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali non pericolosi all'interno del cosiddetto "Trincerone" della cava Mater Gratiae, con la solita serie di prescrizioni e limitazioni.



Di particolare importanza, e pertanto da sottoporre a rigorosa verifica, sono le prescrizioni relative a monitoraggio delle acque di falda e smaltimento di "perclorato" eventualmente prodotto.

h. Allegato A.22 – Certificato Prevenzione Incendi

Nel file sono riportati i 4 CPI rilasciati per le 4 aree di stabilimento e scaduti tra il 30.9.2001 e il 4.11.2006 e la corrispondenza tra Comando VVF di Taranto, Ministero dell'Interno e Ilva SpA sul rinnovo dei CPI.

In particolare, a conclusione del chiarimento con il Ministero dell'Interno, il Comando VV.F. di Taranto, con la nota n. 16188 del 31.5.2005, fa presente a Ilva SpA che il Certificato Prevenzione Incendi dello stabilimento di Taranto deve essere unico, che il Gestore deve produrre la ponderosa documentazione dettagliatamente indicata e che, comunque, l'emissione del CPI è subordinato alla definizione e produzione da parte dell'Azienda del Rapporto di sicurezza ed al parere che su tale rapporto formulerà il Comitato Tecnico Regionale.

Di contro, Ilva SpA invia al Ministero dell'Interno e al Comando VV.F. di Taranto il nuovo Rapporto di sicurezza in data 29.9.2006, oltre un anno dopo la nota del Comando VV.F. di Taranto.

Non si è in grado di sapere quando lo stabilimento Ilva di Taranto potrà essere in regola con le leggi sulla sicurezza antincendio. Questo stato di cose è emblematico del "disfunzionamento" delle Amministrazioni pubbliche e del "disimpegno" del Gestore su un tema così importante: si lascia che una realtà così complessa e pericolosa come lo stabilimento Ilva di Taranto rimanga priva di CPI da anni, senza colpo ferire, quasi a dimostrare che il CPI è solo un fatto burocratico.

i. Allegato A.23 – Parere di compatibilità ambientale (sono 4 sottofile)

- A23\_01 Questo file contiene: (1) la nota n. 96/06 del 12.10.2006 con cui Ilva SpA invia alla Regione Puglia la "domanda di verifica di assoggettabilità alla VIA per un T/alternatore utilizzante vapore di recupero, qui senza allegati; (2) nota LEG/137 del 7.11.2006 con cui Ilva SpA chiede alla Regione Puglia di attivare la "procedura di verifica" per il progetto di un nuovo impianto di zincatura a caldo, in aggiunta a quello autorizzato con la Determinazione n. 363 del 14.11.2003, in quanto ricadente tra gli "impianti destinati alla

trasformazione di metalli ferrosi mediante l'applicazione di strati protettivi di metallo fuso ecc.", qui senza allegati.

Non è dato conoscere l'esito delle domande: è oltremodo evidente che i due impianti in questione non hanno vita autonoma nel centro siderurgico per cui è assurdo pensare di trattarli come "impiantini" soggetti a VIA regionale, distinti e distanti dall' "impianto siderurgico" soggetto a VIA nazionale.

- A23\_02 E' la Determinazione n. 179 del 24.10.2002 con cui il Dirigente del settore Ecologia della Regione Puglia emette il provvedimento relativo alla "modifica del ciclo di laminati piani tramite l'installazione di un impianto di zincatura a caldo". Il Dirigente rifà la "storia sofferta" della pratica, piena di rinvii e rimandi da questa a quella Amministrazione. Concludere che, poiché non è ancora costituito il nuovo Comitato Regionale di VIA e non è possibile sospendere l'istruttoria da tempo avviata, procede all'istruttoria d'ufficio ed esprime parere favorevole alla compatibilità ambientale della modifica in questione, con una lunga serie di prescrizioni. Anche all'epoca della richiesta non era legittima la VIA regionale per una modifica ad un componente del ciclo siderurgico; sul punto, i D. Lgs. 59/2005 e 152/2006 hanno confermato i contenuti del D. Lgs. 372/1999. Riteniamo quindi che la Determinazione non sia legittima.
- A23\_03 E' la nota n. 4983 del 28.6.1995 con cui Minambiente trasmette a Ilva SpA e Regione Puglia il Decreto del Ministro relativo alla VIA sul progetto di "discarica di 2<sup>a</sup> cat. tipo B e C per rifiuti tossici e nocivi nel comune di Statte presentato da Ilva Spa. Messo qui ha solo un significato "storico": avrebbe avuto più senso se fosse stato inserito tra i documenti dell'allegato A21.
- A23\_04 E' la nota n. 83/04 del 1.7.2004 con cui Ilva SpA presenta alla Regione Puglia la richiesta di VIA per l'impianto di stoccaggio definitivo in discarica di rifiuti speciali non pericolosi, qui senza allegati.



Non è dato sapere l'esito di tale richiesta, dopo tre anni.

Si ritiene opportuno segnalare che nei D. Lgs. 59/2005 e 152/2006, nel D.M. 7.2.2007 e nella "Guida per la compilazione della domanda per AIA" manca qualunque annotazione sui contenuti dell'allegato A23, con il risultato abbastanza sconcertante rappresentato dal miscuglio di carte che Ilva SpA ha presentato come allegato A23.

j. File A.24 – Relazione sui vincoli urbanistici, ambientali e territoriali

Si segnala che nel file A24 1 Relazione tecnica mancano le figure da n. 1 a n. 15.

k. File A.26.2 – Relazione sulle procedure di bonifica ambientale


Si fa la cronistoria della "caratterizzazione" del sito di insediamento di Ilva SpA che fa parte del "sito di interesse nazionale" perimetrato dal D.M. 10.1.2000, il cui iter dopo sette anni è ancora molto lontano dall'essere concluso.

E' ancora in corso la stesura della Relazione finale che tiene conto anche delle richieste di integrazione formulate da Minambiente. Nel frattempo, è subentrato il D. Lgs. 152/2006 che ha innovato parecchio il quadro delle bonifiche.

Non è completata neanche l'analisi di rischio, in cui di particolare rilievo sono i 6 sondaggi effettuati per verificare la contaminazione di mercurio: su tale possibile inquinante, a giugno 2007, c'è stata la denuncia/querela di Ilva SpA contro tre ambientalisti di Taranto per "procurato allarme".

Sconcerta, in ogni modo, la limitata presenza di "sforamenti" registrati nelle analisi condotte da Ilva, comunque non ancora validate da ARPA Puglia che in qualche caso ha registrato risultati diversi da quelli Ilva (vedi a pag. 18 della relazione presentata). La cosa sconcerta ancora di più se si considera che la caratterizzazione effettuata in terreni e falde limitrofi a quelli Ilva ha dato risultati nettamente peggiori e allarmanti. Ci dicono di imprese dell'area industriale limitrofa al sito di Ilva in grosse difficoltà con la caratterizzazione del proprio sito nel cui sottosuolo si trova la presenza in falda di tanto olio che realisticamente arriva da altre parti. A Bagnoli hanno constatato che l'inquinamento del sottosuolo ha raggiunto profondità inverosimili. Per quale miracolo il sottosuolo di Ilva è rimasto incontaminato?

Concludendo, gli allegati alla scheda A vanno revisionati, emendandoli delle incongruenze ed anomalie qui esposte, e completati.



4. Scheda B – La scheda descrive l'impianto nel suo assetto prima delle modifiche proposte per l'adeguamento alle "migliori tecniche disponibili (MTD e più in generale ai requisiti del D. Lgs. 59/2005, con particolare riferimento agli aspetti di interazione con l'ambiente che hanno maggiore rilievo.

Rileviamo che il Gestore non si è attenuto alle indicazioni della "Guida alla compilazione della domanda di AIA", in più ha deciso, senza alcuna motivazione, che tutta la "Scheda B" è "riservata", per cui il "pubblico" nulla deve sapere in merito a consumi (materie prime, risorse idriche, energia), fonti di emissione ed emissioni (in atmosfera di tipo convogliato e di tipo non convogliato e in acqua), aree di stoccaggio di materie prime, prodotti ed intermedi, produzione e stoccaggio di rifiuti, scarichi idrici, produzione di energia e combustibili utilizzati, rumore, odori, altre tipologie di inquinamento, linee di impatto ambientale.

Contestiamo l'immotivata decisione del Gestore e riteniamo incoercibile ed immodificabile l'acquisito, in base alla normativa vigente, diritto del "pubblico" di conoscere i dati che fotografano la situazione di partenza dello stabilimento Ilva di Taranto dal punto di vista ambientale: solo così è possibile esprimere valutazioni sulle "proposte di miglioramento" avanzate dall'Azienda nelle successive schede C e D e poi valutarne gli effettivi risultati.

Con raccomandata A.R. del 3 settembre 2007, abbiamo diffidato DSA/aia, nella persona dello specifico RUP, a rendere immediatamente disponibili al pubblico i file della Scheda B. A oggi non c'è ancora alcuna risposta.

5. Allegati Scheda B

Oltre la Scheda B al completo, tra gli Allegati alla scheda B mancano anche B.19, B.20, B.21 e B.22 relativi a planimetrie dello stabilimento di grande interesse ambientale e i file B.26\_01, 02, 03 e 04 rispettivamente relativi a "emissioni diffuse e loro stima", "sedimentatori longitudinali per il trattamento delle acque meteoriche", "apparecchiature contenenti PCB" e "Rifiuti – MUD 2005".

Di seguito formuliamo alcune osservazioni sugli allegati B resi disponibili.

- a. File B18\_01 Relazione processi produttivi

Nella relazione, denominata "Allegato B18", si premette che essa "è comprensiva anche delle modifiche dei processi produttivi dell'impianto da autorizzare come richiesto al punto C.6" e che gli "schemi a blocchi delle singole attività, allegati,

riportano altresì l'indicazione delle modifiche, così come richiesto al punto C.7". Il gestore poi, quando affronterà la scheda C e gli allegati, non compilerà gli allegati C.6 e C.7 scrivendo che sono "ricompresi nell'allegato B.18" e non compilerà neanche gli allegati C.8, C.11 e C.12 scrivendo "non riportati in quanto non risultano modificati".

Con tale decisione il gestore non si è attenuto alla "Guida alla compilazione della domanda di AIA" dove è scritto: "Le prime due schede, A – Informazioni generali e B – Dati e notizie sull'impianto attuale, hanno lo scopo di fornire all'autorità competente gli elementi relativi alle caratteristiche dell'impianto nel suo assetto al momento della presentazione della domanda"; la scheda successiva, C – Dati e notizie sull'impianto da autorizzare, consente al gestore di illustrare le caratteristiche dell'impianto nella configurazione per la quale si richiede l'autorizzazione, più brevemente indicato nel seguito come impianto da autorizzare, qualora questo non coincida con l'assetto attuale. In questo caso, il gestore riporta in C la sintesi delle principali variazioni tra l'impianto così come descritto in B e l'impianto da autorizzare, nonché le tecniche proposte; in caso contrario, ossia se non sono previste modifiche all'impianto, la scheda C non deve essere compilata".

L'errore di fondo del gestore sull'allegato B.18 (e conseguentemente anche su scheda e allegati C) si aggiunge all'abuso contestato nel precedente punto IV, 3. – Scheda B, per cui l'intero capitolo B deve essere riscritto.

Sull'allegato B.18 così come è ora, formuliamo comunque alcune osservazioni di merito.

- (1) La descrizione degli impianti, in generale, non include le "nuove tecniche". Sono invece citate, nelle "modifiche da approvare", due "modifiche di attività" (nuova zincatura a caldo e V FAS per TNA/2) e qualche altra modifica impiantistica minore.
- (2) Si rileva che la produzione effettiva degli impianti, nell'anno di riferimento, è notevolmente inferiore alla capacità produttiva dichiarata. E' necessario, quindi, come specificatamente indicato nella "Guida per la compilazione della domanda per AIA", che il gestore fornisca anche le

stime di consumi ed emissioni associati al funzionamento dell'impianto alla sua capacità produttiva.

Non è chiaro, comunque, se le stime vanno fatte rispetto alla massima capacità produttiva potenziale dichiarata o alla capacità produttiva che si intende raggiungere con le "nuove tecniche" e le modifiche di attività indicate nella domanda di AIA.

- (3) Il gestore sostiene che, in conseguenza della nota ILVA prot. 96/06 del 12.10.2006, il progetto di riattivazione, con le necessarie modifiche impiantistiche, di un turboalternatore per la produzione di energia elettrica con una potenza di circa 15 MWe (che utilizza vapore di processo dal raffreddatore rotante di tipo circolare dell'agglomerato) è stato sottoposto a procedura di verifica ai sensi dell'art. 16 della L.R. 11/01 e che, ai sensi del comma 7 dell'art. 16 della legge succitata, essendo decorsi i termini ivi previsti, il progetto si intende escluso dalla procedura di V.I.A. Noi riteniamo invece (vedi anche il precedente punto IV, 2., h), file A23\_01) che detto progetto debba essere sottoposto a VIA Nazionale e non Regionale, come erroneamente ha richiesto Ilva, in quanto trattasi di modifica intimamente connessa con il ciclo produttivo di acciaieria la cui competenza è nazionale: l'escamotage del silenzio-assenso della Regione Puglia è improponibile ed illegittimo.
- (4) Nella descrizione della "Discarica materie prime da navi e stoccaggio parchi primari" non sono citati i 17 o 18 interventi di "nuove tecniche", tra i quali ce n'è qualcuno già realizzato ed operativo (2 nuove BM).
- (5) Nella descrizione del ciclo dell'agglomerato non c'è una sola parola sulla selezione e preparazione dei cosiddetti "recuperi" che concorrono a formare la miscela omogenea idonea alla carica nella macchina di agglomerazione.
- E' principalmente nei "recuperi" che possono trovarsi materiali contenenti in qualche modo il pericolosissimo mercurio e il cloro che in un processo di combustione ad alta temperatura com'è quello dell'agglomerato si trasforma nelle micidiali diossine. In chi ha qualche esperienza operativa di agglomerato e di "caccia ai cloruri" sorgono domande: Come controllano

gli impianti di disoleazione delle scaglie di laminazione? I fanghi delle acciaierie? I "recuperi" dai parchi primari che hanno buone probabilità di essere inquinati da acqua di mare? I "fini" di produzione non inviabili in AFO? Viene rimessa in ciclo la polvere catturata nell'ultimo stadio della "filtrazione" in AGL, ricca di cloruri e forse pure di diossine? Se non la rimettono in ciclo dove va a finire?

E' assolutamente necessario che Ilva adotti e faccia conoscere anche al "pubblico" la rigorosa procedura sulla selezione e preparazione dei recuperi destinati ad AGL, finalizzata a garantire l'assenza di cloro e di mercurio.

- (6) Nel ciclo di produzione ghisa si segnala la presenza delle t/soffianti degli altoforni per il recupero dell'energia di pressione con trasformazione in energia elettrica.
- (7) Nel capitolo dedicato agli altoforni nulla è detto sul trattamento delle polveri raccolte nella "sacca a polvere" e dei fanghi del "Venturi".
- (8) Il gestore sostiene che è prevista la modifica dell'attività di zincatura a caldo attraverso l'inserimento di una seconda linea denominata ZNC/2, in aggiunta alla esistente linea denominata ZNC/1. Il progetto di tale nuovo impianto di zincatura a caldo è stato sottoposto, con nota prot. LEG/137 del 07.11.2006 (riportata in Allegato A.23), a procedura di verifica ai sensi dell'art. 16 della L.R. n° 11/01. Ai sensi del comma 7 dell'art. 16 della legge succitata essendo decorsi i termini ivi previsti, il progetto si intende escluso dalla procedura di V.I.A.

Anche per questa modifica vale quanto abbiamo scritto nel precedente punto (2) relativo al T/alternatore dell'agglomerato.

In più, noi riteniamo che la nuova zincatura debba necessariamente passare attraverso la VIA per esaminare con la massima attenzione la questione della diossina che può trovarsi nelle emissioni di questo impianto.

Nello stesso sito di ARPA Puglia è riportato che nei processi di zincatura emergono problemi di tipo ambientale e sanitario di un certo rilievo. Infatti durante la pulizia e il degrassaggio dell'acciaio prima dell'immersione nel



bagno di zinco fuso si creano le precondizioni per la formazione di diossina che avviene in qualunque processo termico che coinvolga carbonio e cloro. Le scorie contenenti diossina dovrebbero essere caratterizzate come rifiuto speciale pericoloso in base alla Convenzione di Basilea e portate in discarica di rifiuti pericoloso con un apposito codice CER.

L'altra sorgente di diossina in tale processo è la zincatura vera e propria. La temperatura di 450 gradi è la temperatura ideale per la formazione di diossina. In tale fase il sistema di filtraggio e di abbattimento dei fumi contiene diossina. Pertanto le polveri prodotte dall'abbattimento devono essere classificate come rifiuti pericolosi e occorre garantire la sicurezza dei lavoratori che dovessero entrare in contatto con esse. Oltretutto il bagno di acido cloridrico bollente, durante il procedimento suddetto, produce vapori di cloro che risulterebbero tossici nel caso in cui venissero inalati dai lavoratori.

Ritieniamo che su tali questioni di grande rilevanza vadano adottate tutte le precauzioni e le migliori tecnologie perché la produzione avvenga in condizioni di massima sicurezza, con sistemi di controllo e di monitoraggio efficiente che pongano l'Ilva su standard finalmente "europei".

- (9) Manca la descrizione della "Distribuzione elettrica".
- (10) Manca la descrizione della "logistica integrata" (movimento stradale e ferroviario, magazzini, ecc.)
- b) Il file B18\_12 contiene la "Relazione sul nuovo impianto di zincatura a caldo denominato ZNC 2" che, come abbiamo già scritto nei precedenti punti (2) e (6), va sottoposto a VIA nazionale.
- c) Come già evidenziato, mancano i file B.19, B.20, B.21, B.22 e B.26.  
Si rimanda, quindi, a quanto abbiamo già scritto nel precedente punto IV, 3.
- d) I file di B.23 e B.24 sono identici e contengono entrambi la "Identificazione e quantificazione dell'impatto acustico" e la "Planimetria dello stabilimento con individuazione dei punti di origine e delle zone di influenza".  
L' "Impatto acustico" è stato trattato nel nostro precedente documento "Primi osservazioni" al punto II, 9. da pag. 6 a pag. 9. In questa sede ribadiamo che la trattazione dell' "Impatto acustico" è inattendibile sul rispetto



delle normative in merito all'impatto ambientale esterno, né è accettabile che l'azienda non abbia in essere o almeno pianificati, interventi di risanamento acustico. A tutela dei lavoratori il "rumore", già regolamentato sullo specifico posto di lavoro, va trattato anche come fatto ambientale all'interno dello stabilimento, in cui i lavoratori circolano per i più svariati motivi.

e) File B.25\_01 E' la sintetica relazione sulla gestione dei rifiuti.

Si rimanda alle considerazioni già espresse nel precedente punto IV.2.f - File A.21 (Autorizzazioni inerenti la gestione dei rifiuti) e, in particolare, nel punto IV.5.a(5), dove trattiamo l'argomento selezione e preparazione dei "recuperi" destinati all'impianto di agglomerazione.

f) File B.25\_02 Valutazione di rischio incendio - Deposito pneumatici area ex SIET.

Si rimanda alle considerazioni già espresse nel precedente punto IV.2.g - A.22 (Certificato prevenzione incendi).

Concludendo, gli allegati alla scheda B vanno rielaborati completamente ed emendati delle incongruenze ed anomalie qui esposte.

6. Scheda C – La scheda descrive, *soprattutto da un punto di vista ambientale, l'assetto dell'impianto per il quale si richiede l'autorizzazione, se nella domanda si propongono modifiche all'impianto o alle modalità di esercizio e monitoraggio per rispondere ai requisiti del D. Lgs. 59/2005.*

Le istruzioni di dettaglio per la scheda C, contenute nella "Guida per la compilazione della domanda AIA", andrebbero rese più chiare per il caso di un grande opificio che chiede un'unica AIA e che è costituito da una gran quantità di impianti. Ognuno di essi può rimanere immutato, rispetto alla descrizione della scheda B, o può essere interessato da una o più modifiche impiantistiche (MTD) o gestionali, la cui realizzazione effettiva è determinante per la validità dell'AIA autorizzata.

L'interpretazione dei dati di scheda e allegati C è stata parecchio difficoltosa, anche per la mancanza di quasi tutti i riferimenti della scheda B (vedi precedente punto III, 3); è possibile che, chi invece è in possesso di tutti gli elementi, trovi non pertinenti alcune delle nostre osservazioni.

a. File C.1 – Impianto da autorizzare.

